

Regolamento disciplinare

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 09 gennaio 2019

SOMMARIO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 Diritti	pag. 3
Art. 2 Doveri	pag. 4
Art. 3 Disciplina	pag. 5
Art. 4 Impugnazioni	pag. 9
Art. 5 Patto di corresponsabilità	pag. 10

PREVENZIONE E CONTRASTO AL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Premessa	pag. 11
Regolamento di disciplina	pag. 13

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza attiva, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e delle relazioni fra pari, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani, e persegue il raggiungimento di traguardi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, e sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 1 – Diritti

- 1.** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
- 2.** La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3.** Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4.** Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5.** Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con abilità diverse;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) progetti di sostegno e promozione della salute e servizi di assistenza psicologica.

Art. 2– Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui in premessa.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate per i singoli plessi.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o al risarcimento economico. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Si riporta a titolo esemplificativo una classificazione di comportamenti e di sanzioni secondo un crescendo di gravità; le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni; qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sotto elencate.

Doveri Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria di primo grado (DPR 249 del 24 giugno 1998 e DPR 235 del 21 novembre 2007)	Comportamenti “infrazioni ai doveri”	Tipi di sanzioni (applicate in relazione al grado di gravità dell’infrazione o alla sua reiterazione).
<p>FREQUENZA E IMPEGNO REGOLARI</p> <p>Punti 2 e 3 RISPETTO DI SÈ E DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>Punti 5 e 6 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>-ritardi al rientro dopo l’intervallo o al cambio d’ora; -compiti non eseguiti; -assenze ingiustificate; -assenze “strategiche”; -ritardi nell’entrata a scuola non giustificati; -elevato numero di assenze.</p> <p>-insulti, termini volgari e offensivi; -interruzioni continue del ritmo delle lezioni; -mancanza del materiale richiesto (libri, diario, ecc.); -non rispetto del materiale altrui; -atti o parole che tendono ad emarginare altri studenti.</p> <p>-violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; -lancio di oggetti; -infrazioni al divieto di fumare durante le attività scolastiche all’interno e all’esterno della scuola.</p> <p>-mancato rispetto della pulizia degli ambienti; -incisione di banchi, porte...; -danneggiamento delle attrezzature di laboratori; -scritte su muri, porte, banchi...; -danneggiamenti dovuti ad incuria o trascuratezza; -aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l’utilizzo per le attività immediatamente successive</p>	<p>Sanzioni di tipo A</p> <p>Il docente e/o il Consiglio di Classe decidono la sanzione da applicare, che, in base alla gravità dell’infrazione, potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale • invito alla riflessione individuale, anche fuori dall’aula, alla presenza di un docente; • convocazione dal Dirigente Scolastico • attività di riflessione inerente l’accaduto, da svolgere in classe o a casa con comunicazione sul diario; • sospensione temporanea dall’intervallo (sono garantiti consumazione della merenda e uso dei servizi igienici), con comunicazione scritta sul diario; • nota sul Registro elettronico, con specificato il comportamento scorretto tenuto; • convocazione dei genitori. <p>In caso di mancato rispetto delle strutture interviene il docente e/o il Consiglio di classe e decidono la sanzione in osservanza al principio della riparazione del danno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pulizia degli ambienti; • piccole riparazioni; • riordino dei materiali dei laboratori; • risarcimento del danno. <p>Ogni sanzione sarà comunicata per iscritto alla famiglia.</p>

Doveri Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria di primo grado (DPR 249 del 24 giugno 1998 e DPR 235 del 21 novembre 2007)	Comportamenti "infrazioni ai doveri"	Tipi di sanzioni (applicate in relazione al grado di gravità dell'infrazione o alla sua reiterazione).
<p>FREQUENZA E IMPEGNO REGOLARI</p> <p>Punti 2 e 3 RISPETTO DI SÈ E DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>Punti 5 e 6 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ripetersi di assenze e ritardi non giustificati; -impegno molto discontinuo e continua mancanza di compiti e materiale. -ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; -utilizzo di termini gravemente offensivi o lesivi della dignità altrui; -disturbo grave e continuato durante le lezioni; -falsificazione di firme o documenti (giustifiche, assenze, ritardi, ...); -furto; -lancio di oggetti contundenti; - introduzione nella scuola di armi proprie o improprie; -violazioni intenzionali delle norme di sicurezza e dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati; -introduzione nella scuola di sigarette, alcolici, droghe. -danneggiamenti volontari di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre...); -infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate. 	<p>Sanzioni di tipo B</p> <p>Interviene il Consiglio di Classe e/o il Dirigente Scolastico unitamente al coordinatore di classe e decidono la sanzione da applicare, che, in base alla gravità potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico; - diffida scritta, con comunicazione alla famiglia, da parte del Dirigente Scolastico; - sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività, con l'obbligo della presenza a scuola; - sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, da uno a tre giorni; - sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, fino a quindici giorni. <p>Si precisa che per "sospensione con obbligo di frequenza" si intende che l'alunno sarà presente a scuola, ma non sarà inserito all'interno della classe, bensì invitato ad eseguire attività stabilite dal Consiglio di Classe sotto la sorveglianza del personale docente o ausiliario.</p>

È previsto inoltre che il Consiglio d'Istituto adotti sanzioni che comportano l'allontanamento per più di quindici giorni:

Sanzioni di tipo C

Sospensione oltre i quindici giorni nel caso di reati che violino il rispetto e la dignità della persona (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...) oppure per una situazione concreta di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ...).

Sanzioni di tipo D

Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità umana e il rispetto per la persona oppure per atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Sanzioni di tipo E

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi in casi ancor più gravi di quelli già indicati per le sanzioni di tipo D.

Tutte le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni che si svolgono fuori dai locali scolastici e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, etc.

Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra e nel passaggio da un grado all'altro di scuola.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe secondo la seguente procedura:

- l'Insegnante o il Consiglio di Classe rende noto il fatto grave al Dirigente;
- il Dirigente può chiedere una relazione scritta;
- il Dirigente convoca l'alunno o gli alunni interessati e chiede spiegazioni del fatto;
- il Dirigente convoca il Consiglio di Classe specificando l'o.d.g. (provvedimento disciplinare a carico dell'alunno/a...)
- il Consiglio vota a maggioranza il provvedimento, non è ammessa l'astensione;
- il Dirigente, in caso di sospensione dalle attività scolastiche, convoca i genitori dell'alunno o degli alunni interessati.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate, come sopra precisato, dal Consiglio di Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 4 -Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia costituito nella scuola, che dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni.

Qualora l'organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di:

- 2 rappresentanti eletti dai genitori, designati dal Consiglio di Istituto;
- 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto (su proposta del Collegio Docenti).

Le elezioni avvengono per la componente dei docenti nel primo Collegio Docenti e per la componente dei genitori nel primo Consiglio di Istituto.

In caso di dimissione di uno dei membri, subentrerà il primo non eletto della medesima componente.

Nel caso di "conflitto d'interessi" (un membro è parte in causa), è prevista la sostituzione dei membri dell'Organo di Garanzia con i primi non eletti della medesima componente.

Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- controllare la corretta applicazione del Regolamento di disciplina;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento;
- eventuale assistenza (dietro richiesta) al Consiglio di classe nella definizione delle sanzioni disciplinari sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide in prima convocazione con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e non è ammessa l'astensione.

Le decisioni sono inappellabili e verbalizzate in un apposito Registro, che raccoglie gli atti dell'Organo di Garanzia.

2. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente Regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, composto da tre docenti e da tre genitori, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

8. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 5 - Patto di Corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

L'iscrizione è subordinata all'accettazione di tale Patto.

2. Il patto di corresponsabilità è redatto da una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, successivamente è discusso e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Stesso procedimento sarà seguito nel caso sia necessario, nel corso degli anni, apportare opportune modifiche.

3. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche i docenti dell'istituto rileggeranno con gli alunni il patto di corresponsabilità e lo Statuto degli studenti e delle studentesse.

Copia del presente regolamento sarà affissa in ogni aula oltre ad essere pubblicata sul sito dell'Istituto (www.icbrembatesopra.edu.it).

PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

Il bullismo, purtroppo ampiamente diffuso tra i banchi di scuola, si concretizza in atteggiamenti intenzionali e ripetuti, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o psicologica commessi da uno o più soggetti (bulli) nei confronti di uno o più soggetti (vittime).

Tali atteggiamenti si manifestano spesso in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo in "presenza" (con una dimensione spazio - temporale precisa), anche il bullismo on-line (o cyber-bullismo), messo in atto attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc. (senza limiti spazio - temporali, quindi costante). Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza, si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate da anonimato, il che amplia la sofferenza della vittima. Tale fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 maggio 2017 n.71 recante **"disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo"** definendolo come

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo."

L'Istituto comprensivo di Brembate di Sopra promuove iniziative di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile e dell'educazione civica digitale, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti ai docenti, agli studenti, ai genitori e a tutto il personale scolastico, in un'ottica di prevenzione.

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti, così da garantire a tutti gli studenti quanto previsto:

- dall' art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- dall'art. 34 della Costituzione italiana (Diritto allo studio)

in osservanza

- della Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- della direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- del D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

- delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
- degli artt. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) –595(diffamazione) – 610(violenza privata)-612 (minaccia) – 635(danneggiamento) del Codice Penale;
- degli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) – 2047 (danno cagionato dall'incapace) – 2048(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile;
- delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, MIUR ottobre 2017;
- della Legge del 29 maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo).

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente per il bullismo e cyber-bullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo/cyber-bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno (progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva).

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dei valori della civile convivenza.

IL SINGOLO DOCENTE

- svolge un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme di civile convivenza, sia nella trasmissione di regole per un uso responsabile di internet.

I GENITORI

- vigilano sull'uso corretto delle nuove tecnologie da parte dei propri figli e pongono particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi dopo l'utilizzo di internet.

GLI ALUNNI

- dopo opportuna formazione, gli alunni operano all'interno delle classi come educatori tra pari per gli altri studenti.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **cyber-bullismo**:

- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge n. 71/2017.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo, saranno considerati **mancanze gravi** e, conseguentemente, sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Sia le vittime sia gli aggressori saranno vivamente invitati ad intraprendere un percorso educativo e psicologico, usufruendo anche delle figure professionali messe a disposizione dalla scuola (sportello psicologico per gli alunni e psico-pedagogico per i genitori). Lo sportello psico-pedagogico per i genitori ha lo scopo di favorire la relazione genitore - figlio, offrendo anche un supporto per comprendere meglio il comportamento dei propri ragazzi e per accompagnare i genitori nelle scelte educative e nella gestione delle diverse problematiche che si presentano nel percorso di crescita dei ragazzi.

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE
<ul style="list-style-type: none"> violenza fisica, psicologica o intimidazione, specie se reiterata. 	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento fino alla fine dell'attività didattica (per gravi atti di violenza). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale), anche a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e/o reiterate.</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> atteggiamento aggressivo, con l'obiettivo di arrecare danno alla persona. 	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) anche a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e/o reiterati.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</p>
<p>Atteggiamenti volti ad isolare la vittima.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 7 a 14 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 14 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) anche a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di classe per sanzioni fino a 7 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 14 gg.</p>

<p>• Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p>	<p>Nota disciplinare; allontanamento da 7 a 14 gg. <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>• Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</p>
<p>• Cyber-stalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 gg a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica, con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale)</p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</p>

<p>• Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>• Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni sull'orientamento sessuale altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</p>
<p>• Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 14 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online 	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 7 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). <u>Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori, complicità indiretta.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 7 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento</u></p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg (commisurati alla gravità del fatto). <u>Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.</u></p>	<p>Registrazione dell'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg; Consiglio d'Istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</p>

ATTENUANTI E AGGRAVANTI

- 1) Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti per le quali si applica la riduzione della sanzione (sono esclusi i reati di violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata e il reato di cyber-stalking).
- 2) La commissione di un'infrazione disciplinare, in concorso con una o più persone, costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione.
- 3) É possibile convertire parte della sanzione nello svolgimento di attività educative, definite in accordo con le famiglie, secondo un piano educativo condiviso.

Per l'impugnazione delle sanzioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli articoli del regolamento disciplinare saranno illustrati a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e saranno pubblicati sul sito della scuola www.icbrembatesopra.edu.it

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere integrato o modificato in qualunque momento su proposta della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto.